

(N. 534)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1949

Autorizzazione ad erogare compensi speciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro.

ONOREVOLI SENATORI. — I servizi del Ministero del tesoro sono andati progressivamente espandendosi, sia per il loro normale sviluppo e sia per i nuovi compiti sopravvenuti, mentre la dotazione di personale non ha potuto che in parte adeguarsi alle maggiori esigenze, per i vincoli o restrizioni imposti ai reclutamenti in alcune categorie e per la limitata resa dei pochi concorsi ultimamente espletati, mentre quelli che si vanno predisponendo non potranno dare i loro risultati prima dell'anno venturo.

Uno sguardo ai ruoli organici di tutti i gruppi della gerarchia è sufficiente a dare un'idea dello stato di carenza senza precedenti nei quali essi si trovano.

Tale situazione ha imposto al personale in servizio sforzi eccezionali e altamente meritori, mentre le retribuzioni, anche quelle destinate a compensare prestazioni speciali e straordinarie, sono sempre state contenute in misura del tutto insufficiente non solo per quanto riguarda i criteri unitari, ma anche i valori di stanziamento.

A tacere della particolare delicatezza e complessità delle trattazioni che impegnano la

Direzione generale del Tesoro, ai fini della ricostruzione, specialmente nel campo economico-finanziario e monetario, sono da considerare in modo speciale i compiti gravosi per la loro vastità e mole cui devono corrispondere i servizi delle Pensioni di guerra e dei Danni di guerra.

Nell'ambito dell'Amministrazione centrale sono da porre in rilievo anche le necessità sempre crescenti dei servizi del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti nonché degli Istituti di previdenza attualmente, questi ultimi, in fase di riorganizzazione, e ciò sorvolando su tutti gli altri servizi di natura tecnica, contabile ed amministrativa che direttamente o meno risentono delle accennate contingenze.

Molto importanti, e veramente gravosi, sono a loro volta divenuti gli incombeni degli Uffici provinciali del Tesoro, per l'applicazione delle molteplici disposizioni di legge succedutesi via via in ordine al trattamento economico dei dipendenti dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza, e ad altre varie finalità proprie dei detti Uffici.

È necessario pertanto corrispondere a tutto

il personale dipendente dal Ministero del tesoro, sia negli Uffici centrali e sia in quelli provinciali, speciali compensi in riconoscimento dei sacrifici eccezionali cui esso è stato e sarà in avvenire chiamato.

Tali compensi, da corrispondersi durante il secondo semestre dell'anno solare corrente, dovrebbero, dato il rilevante numero di detto

personale, ascendere a somma non minore di 250 milioni complessivamente.

È stato quindi predisposto l'unito schema di disegno di legge, al cui onere si farà fronte, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, con le maggiori entrate previste dal primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-1950.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la corresponsione di speciali compensi al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, centrale e provinciale del Ministero del tesoro, da erogare nel secondo semestre dell'anno 1949 in relazione ad eccezionali prestazioni di lavoro, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con le maggiori entrate previste dal primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le necessarie variazioni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.